

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Eugenio Montale, 2
Tel. 0832 241808 – fax 0832 090732
73100 LECCE

TRIBUNALE CIVILE DI MONZA – SEZ.LAVORO

RICORRONO ex art.414 c.p.c.

con istanza cautelare incorso di causa ex art. 700 e 669 -
quater c.p.c. e richiesta di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami nei confronti dei litisconsorti ex art. 151

c.p.c.

PORTACCIO ANDREA CRISTIAN, nato a Casarano il 27.5.1978 e residente in Gallipoli, via Foggia n. 14, C.F.: PRTNRC78E27B936L, **CENTONZE ENRICO GUGLIELMO**, nato a Milano il 26.11.1976 e residente in Lecce, via Antonio Gidiuli, 34, C.F. CNTNCG76S26F205B e **IACONO LILIANA**, nata a Ribera, il 10.5.1980 e residente in Montallegro (AG), via Liborio Bonifacio, 16, C.F. CNILLN80E50H269I, elettivamente domiciliati in Lecce Piazzetta Montale n.2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto (PEC: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica p.t.



Nonché

U.S.R. LOMBARDIA, in persona del Dirigente in carica

U.S.T. MONZA E BRIANZA, in persona del Dirigente in carica

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti sono docenti precari inclusi con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sia su posto comune che su sostegno per le scuole secondarie di secondo grado (ADSS) per la Provincia di Monza e Brianza (GPS), sin dal settembre 2020 in virtù dell'O.M. n.60/2020, il cui art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**”*

Essi, pertanto, rientrano nella categoria dei c.d. abilitati all’estero, in quanto attenti alla rivoluzione copernicana apportata dall’art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo



funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, hanno intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, i ricorrenti, dopo aver proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege e subito il rigetto da parte del Ministero convenuto, hanno ottenuto dal Giudice Amministrativo formali provvedimenti giurisdizionali di accertamento del proprio diritto, sicchè sono in attesa che venga data esecuzione al giudicato.

E' accaduto, però, che con provvedimenti dirigenziali del 27.8.2021 e 30.8.2021 dell'U.S.T. di Monza e Brianza sono stati pubblicati gli elenchi dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui al'art.59 comma 4 D.L. 25.5.2021 n.73, conv.in L.106/21, vale a dire gli elenchi dei beneficiari dell'iter di assunzione straordinaria in ruolo nell'ambito del sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado (ADSS).



Tali determinazioni sono erranee, arbitrarie ed illegittime in quanto nei predetti elenchi non sono ricompresi anche i ricorrenti nonostante essi siano regolarmente e formalmente collocati nelle relative GPS in posizione utile.

Si evince in particolare che numerosi posti sono stati assegnati a docenti che sono collocati in posizione deteriore rispetto ai ricorrenti.

Infatti il sig.Portaccio risulta collocato nelle GPS (ADSS) in posizione n.24 col punteggio di 53,50, Centonze al n.30 con 24 punti (ma in realtà i punti spettanti dovrebbero essere almeno 50 per come si evince dalle GPS 2020), la sig.ra Iacono al n.29 con 48 punti.

Si evince dalla documentazione in atti che numerosi docenti con posizione e punteggio deteriore rispetto ai ricorrenti siano stati convocati per l'assunzione straordinaria in ruolo, scavalcando i deducibili medesimi.

Infatti vi sono numerosi nominativi in tal senso: Galizzi Ramona, Panuccio Manuela, Melchionda Elena, Rausa Fabiola, Beretta Chiara, Biffi Marta, Privitera Paola, Roscitano Giorgia, etc.etc.

E' noto che con l'art.59 comma 4 d.l. n.73/2021, conv. in L.106/2021, il legislatore ha sancito:

"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite



*dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, **ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”*

Sulla scia di tale disposizione di legge è stato varato il D.M. n.242 del 30.7.2021, nonché la circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 con cui sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto agli uffici periferici e in cui si legge testualmente:

*“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto **all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106,** con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, **sono assegnati con contratto a tempo determinato,** nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, **ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze** di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o **negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”***



Ne deriva il diritto dei ricorrenti all'inclusione con riserva negli elenchi di cui sopra con conseguenziale diritto all'assunzione straordinaria in ruolo.

Al sig. Centonze compete altresì il diritto alla immediata e previa rettifica del punteggio e della posizione nelle GPS 2021 (ADSS) coerentemente a quanto già riconosciuto ed attribuito nel 2020.

Il Tar Lazio, con recentissime sentenze, ha ritenuto sussistente il diritto all'assunzione con riserva per tutti di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi dal MIUR:

“La questione che viene all’esame è stata esaminata dalla Sezione in numerose sentenze le cui argomentazioni vengono di seguito riportate” Sul punto si è già espressa funditus il collegio con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 73 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale sentenza si sono ritenute “fondate le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di



un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.

Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entra la "dead line" del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).

Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato.

"Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla



immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l’attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero sia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell’abilitazione, dovrà intendersi risolto.

In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva.”

(Tar Lazio, Sez. Terza Bis, 18.10.2021 n.10665).

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che i ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dal novero di coloro che hanno diritto all’assunzione straordinaria di cui sopra, stante la loro collocazione in posizione utile nelle GPS per il sostegno (ADSS).

La mancata inclusione, anche con riserva, nei predetti elenchi sta già determinando una grave perdita di chance occupazionale trattandosi di giovani laureati in attuale stato di precarietà nonostante che essi abbiano investito buona parte della propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per poter accedere all’insegnamento e superare quindi l’inoccupazione e la precarietà



Aggiungasi che per effetto degli artt.2 e 3 del D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca prot.n.850 del 27.10.2015 nell'anno scolastico corrente è necessario svolgere un periodo di prova non inferiore ad almeno 180 gg e successiva prova finale, in caso contrario l'anno NON sarebbe ritenuto valido e ciò vanificherebbe il contratto di lavoro a tempo indeterminato utile per il ruolo ai sensi del menzionato art.59 comma 4 L.106/2021.
Trattasi di un'opportunità occupazionale straordinaria e derogatoria senza precedenti e non più ripetibile per i ricorrenti.

Tutto quanto innanzi premesso, i ricorrenti chiedono che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Preliminarmente, sospendere in via cautelare ed urgente gli atti di cui in narrativa, dichiarando ex art.700 e 669 quater c.p.c. il diritto dei ricorrenti ad essere inclusi con riserva nei predetti elenchi e quindi ad essere assunti in ruolo in virtù dell'art.59 comma 4 L.106/2021, previo superamento del periodo di prova, con ogni conseguenza giuridica economica e previdenziale.

Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di cui sopra, ordinando al Ministero convenuto di voler provvedere all'assunzione in ruolo dei ricorrenti ai sensi del'art.59 comma 4 L.106/21 con decorrenza dall'1.9.2021.



Dichiarare, altresì, il diritto del sig. Centonze a vedersi preventivamente rettificato il punteggio nelle GPS 2021 relativamente alla classe di concorso ADSS e in sintonia con quanto già riconosciuto nelle GPS 2020, ordinando al Ministero convenuto di provvedere a quanto sopra.

Con vittoria delle spese di giustizia.

Si allegano: elenchi docenti ex art.59 L.106/2021; decreto approvazione GPS e relative GPS 2021; decreto disponibilità posti ex art.59 L.106/2021; stralcio GPS 2020; diffide; sentenze riconoscimento titoli; autocertificazioni reddituali.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile e che i ricorrenti hanno diritto all'esenzione.

Lecce/Monza, 27.10.2021

Avv. Vincenzo Parato

